

**[Decreto federale
sul nuovo ordinamento nel settore della formazione
(disposizioni costituzionali sulla formazione)**

del [data della decisione della Commissione]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera;
visto il rapporto del della Commissione della scienza, dell'educazione e
della cultura del Consiglio nazionale¹²
ed il parere del Consiglio federale del ...¹³,

decreta:

I

La Costituzione federale¹⁴ è modificata come segue:

Art. 62 **Formazione**

¹ La Confederazione ed i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze ad un'elevata qualità e permeabilità dello spazio svizzero dell'istruzione.

² Coordinano le proprie misure e garantiscono la collaborazione reciproca con istituti comuni ed altre misure appropriate.

Art. 62a (nuovo) **Scuola**

¹ Il settore scolastico compete ai Cantoni.

² I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.

¹² FF

¹³ FF

¹⁴ RS 101

³ I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età (versione NPC).

Variante n. 1

⁴ La Confederazione può emanare disposizioni sull'inizio dell'anno scolastico, sulla durata delle fasi della formazione, sul passaggio dall'una all'altra e sul riconoscimento dei diplomi, se non è stato possibile adottare norme adeguate ricorrendo al coordinamento.

Variante n. 2

⁴ La Confederazione può sostenere gli sforzi dei Cantoni. Può emanare disposizioni sull'inizio dell'anno scolastico, sulla durata delle fasi della formazione, sul passaggio dall'una all'altra e sul riconoscimento dei diplomi .

Art. 63 Formazione professionale

La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

Art. 63a (nuovo) Scuole universitarie

¹ La Confederazione gestisce i Politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti di formazione superiore.

² Sostiene le scuole universitarie cantonali e può versare contributi ad altri istituti legittimati del settore universitario.

³ Può far dipendere le sovvenzioni dall'efficacia delle misure di garanzia della qualità e di coordinamento. Tiene conto delle differenti gestioni e rispetta la parità di trattamento tra istituti con compiti uguali.

Art. 63b (nuovo) Perfezionamento

La Confederazione può emanare principi per il perfezionamento e promuoverli.

Art. 64 cpv. 2

² In particolare può far dipendere il promovimento dall'efficacia delle misure di garanzia della qualità e di coordinamento.

Art. 65 cpv. 1

¹ La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

Art. 66 cpv. 1

¹ La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di aiuti all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale degli aiuti all'istruzione e stabilire principi per il sostegno. (Versione NPC)

Art. 67 cpv. 2

² A complemento delle misure cantionali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica giovanile.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.